

# Ma le 120 ore sono una realtà?

di Paolo Manzini

In questi giorni in giro per l'Italia universitaria molto si sta parlando e si sta scrivendo di 120 ore. Peccato che, a quanto inequivocabilmente risulta, se ne parla e, peggio ancora, se ne scrive o senza cognizione di causa o effettuando dei brillanti bluff. Il gioco di carte che preferisco è il bridge, non il poker: a bridge, avendo in mano certe carte e presumendo che nessuno commetta errori il risultato è certo, mentre al poker la sicumera di qualcuno che rilancia può indurre chi ha in mano le carte migliori a cedere. Chiarisco: girano circolari di autorevole fonte che affermano, ad esempio: "Si informano le SS LL che la legge 230/2005 ...(omissis)... ha modificato al comma 16 dell'art.1 l'impegno didattico richiesto ai docenti universitari di I e II fascia....".

Ora, leggendo il resto di questa e di simili lettere se ne deduce chiaramente che rappresentano solo un cortese promemoria ai Colleghi che intendessero modificare "l'opzione per il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito" e che l'informazione fornita, benché non completa, è veritiera; ma non essendo completa dice sì la verità, ma non tutta la verità,

quindi, magari senza volere, può trarre in inganno il lettore frettoloso. Ora immaginiamo l'effetto combinato su di un Collega distratto, o che dedica la maggior parte della sua attenzione solo ai suoi studi, quando una lettera come questa sia accompagnata da un'amichevole chiacchierata con il suo Preside o Presidente di corso di laurea, che gli lasciano cadere un'allusione del tipo: "Naturalmente tu terrai un secondo corso l'anno prossimo, per via delle tue 120 ore...".

Il Collega si fida dell'autorevole Collega, gli pare di ricordare di aver sentito parlare vagamente di 120 ore, il suo senso del dovere lo pungola, come può dire di no? L'autorevole Collega è anche lui distratto, o dedica la maggior parte della sua attenzione solo ai suoi studi, non si intende di norme, agisce per sentito dire, ha a cuore solo il bene della Facoltà o del Corso di studi, come possiamo metterne in dubbio la buona fede?

**Peccato che le famose 120 ore, in pratica, non ci siano, o meglio siano un obbligo al massimo per una sparutissima minoranza dei Docenti italiani.**

*Segue a pagina 5*

Segue dalla prima pagina

**I**nfatti è verissimo che il comma 16 dell'articolo unico della Legge 4 novembre 2005, n. 230, la cosiddetta "Legge Moratti", recita: "16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. ... (omissis)." Il resto del comma, con riferimenti e commenti, quasi tutti i Collegi possono leggerlo nell'insero di Università oggi n. 48, inviato il 14 novembre 2005 a 43.000 indirizzi, di cui oltre 40.000 di Professori, Ricercatori e Assistenti.

Ma il successivo comma 19 riporta: "19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono

# Ma le 120 ore sono una realtà?

optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita."

Ora, se la logica non è un'opinione, se io posso optare, e non opto, resto nel mio regime attuale, che, guarda caso, delle 120 ore famose non ne sa nulla, infatti l'attività didattica è regolata anche oggi dal primo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311:

"I Professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti."

Nulla in materia di didattica "frontale" hanno innovato le norme successive: il DPR 382/1980 e successive modifiche e integrazioni hanno solo chiarito (articolo 10) che l'attività didattica complessiva è di 250 ore, il DDL "Zecchino" è rimasto ddl e non è mai stato approvato; le 120 ore sono state poi previste dall'art. 4, comma 1, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, ma solo come limite minimo di attività, al di sopra della quale si

poteva accedere ai fondi per l'incentivazione didattica, fondi che sono stati poi soppressi.

Quindi gli unici tenuti "ope legis" a svolgere 120 ore di attività didattica frontale sono i Collegi che hanno preso, o prenderanno, servizio dopo il 20 novembre 2005 e gli "optanti" secondo il comma 19. Sorge spontanea una domanda: ma a questi "optanti" chi gliel'ha fatto fare? Boh! Gli altri, tutti gli altri, possono farle le famose 120 ore, possono farne anche di più, ma se lo fanno, è per propria libera scelta, come cortese gesto di limosina verso i malpinguini bilanci d'ateneo. Ma non confondiamo un'etica della professione docente ed un obbligo: io ricordo, con piacere e gratitudine, che nel periodo fra la fine delle lezioni e l'inizio degli esami di maturità i miei Professori di Liceo ci hanno riunito a scuola, spesso di mattina e pomeriggio, per aiutare la nostra preparazione; ripeto che etica e obbligo giuridico non sono la stessa cosa, l'etica professionale non è solo dei docenti universitari, ma (con poche eccezioni sgradevoli) è sentita da tutti i docenti di ogni ordine e grado. Due punti finali brevissimi: il primo, con tutto il rispetto per il lavoratore a

giornata e per le collaboratrici domestiche, pagate a ore, per dei professori universitari non sarebbe stato più dignitoso e cortese un riferimento a, che so, dei corsi o almeno a dei CFU?

L'ultimo: corre voce che ci siano alcuni, che si dice siano direttori amministrativi di università, che stanno sostenendo che l'opzione del comma 19 sia necessaria, altrimenti chi non l'esercitasse ricadrebbe necessariamente nel regime di rapporto a tempo definito. Se ciò fosse vero, se veramente ci fossero dei direttori amministrativi che stanno rimuginando una simile cosa, possiamo invitare il Presidente del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università ad attivarsi per non far macchiare da simili individui (lautamente retribuiti) il buon nome di cui godono, in genere, i direttori amministrativi dei nostri Atenei? In genere, visto che nel loro seno c'è anche chi ha scritto sostenendo che il regime d'impegno a tempo pieno del professore universitario deve essere infinito: qualunque attività aggiuntiva, per ampia che sia, sarebbe sempre dovuta e non andrebbe mai retribuita. Va bene voler sanare in ogni modo i bilanci d'Ateneo, però, come disse un autorevole principe (non del Foro): ma mi faccia il piacere!

Paolo Manzini